

## IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito indicato Consiglio SNPA), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio SNPA approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017;
- VISTA** l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA per il 2018-2020 nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che nel Sistema SNPA vi è necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'articolo 3 della Legge 132/2016;
- VISTO** l'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 132/2016, in cui si assegna al Sistema SNPA il compito di garantire il "supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale";
- TENUTO CONTO** che, in attuazione della funzione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 132/2016, è stata istituita una apposita Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale, che è costituita da referenti designati dai Direttori delle rispettive Agenzie;
- TENUTO CONTO** che la Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale costituisce la base organizzativa per la collaborazione tecnica tra ISPRA ed Agenzie nello svolgimento delle istruttorie di danno ambientale, su incarico del Ministero dell'ambiente;
- CONSIDERATO** che è necessario definire apposite procedure condivise, relative all'espletamento delle istruttorie di danno ambientale, al fine di assicurare l'efficace e omogeneo riscontro del sistema SNPA agli incarichi di valutazione;

- RITENUTO** di approvare il documento “*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*”;
- RITENUTO** di delegare alla Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale la definizione di una banca dati SNPA aperta alla consultazione da parte di tutte le Agenzie e utile ad una efficace interlocuzione tra l’ISPRA e le Agenzie nella valutazione del danno ambientale;
- PRESO ATTO** Dell’avvenuto avvio della procedura di approvazione telematica della proposta di Delibera delle “*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*”, in data 01/08/2019;
- TENUTO CONTO** delle osservazioni pervenute nell’ambito della procedura di approvazione telematica, formulate da ARPA Piemonte, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Friuli Venezia Giulia e APPA Trento;
- VISTO** l’articolo 8 del Regolamento del Consiglio SNPA, che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il documento denominato “*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di delegare alla Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale, in attuazione delle procedure, la definizione di una banca dati SNPA aperta alla consultazione da parte di tutte le Agenzie e utile ad una efficace interlocuzione tra l’ISPRA e le Agenzie nella valutazione del danno ambientale;
3. di ritenere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 8 del precitato Regolamento di funzionamento; per il territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano il presente atto è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza della Corte Costituzionale 212/2017;
4. di dare mandato a ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
5. di dare altresì mandato a ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 02/10/19

Il Presidente  
Stefano Laporta



---



## **Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale**

La legge 132/2016 ha espressamente assegnato al sistema SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale” (articolo 3, comma 1, lettera d).

Nel periodo 2017-2018 il Ministero ha trasmesso all’ISPRA oltre 200 incarichi di valutazione del danno ambientale. Per questo motivo, è stata istituita, ed è attiva fin dall’inizio del 2017, una Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale che permette una collaborazione tecnica tra l’ISPRA e le Agenzie per le istruttorie in esame.

Dal 2019 gli incarichi ministeriali contengono, in via sempre più frequente, l’espressa richiesta di accertare attraverso il sistema SNPA la sussistenza di un danno ambientale e/o di una minaccia di danno ambientale ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006 e del rapporto causale con le attività illecite di uno o più operatori, effettuare sopralluoghi e rilievi in situ, definire le specifiche misure di riparazione/prevenzione da realizzare e il relativo costo.

Ad oggi, in questo quadro, il rilevante e crescente numero degli incarichi ministeriali e l’evoluzione delle richieste ivi contenute impongono la definizione di procedure condivise che assicurino, altresì, un idoneo riscontro del SNPA con il minor aggravio possibile sui carichi di lavoro.

Pertanto, al fine di assicurare una efficace e omogenea risposta tecnico/operativa del SNPA in sede di istruttoria, si definiscono (paragrafi A e B), in relazione alle specifiche tipologie di incarico, le procedure di seguito indicate.

Al tempo stesso, è necessario, ai fini della funzionalità del Sistema:

- avviare un processo volto a permettere la costruzione di una banca dati del sistema SNPA relativa ai dati che possano risultare utili ai fini della valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale (paragrafo C).
- assicurare, da parte dell’ISPRA, alla luce della pluriennale esperienza acquisita, apposite attività di formazione, in materia di valutazione del danno ambientale, per il personale del SNPA destinato ad essere interessato dalle presenti procedure (paragrafo D).

Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza, di segretezza, ecc., come gli atti formati nell’esercizio delle attività delegate dall’autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.

### **A) Istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare.**

Nel caso dei procedimenti penali in fase preliminare, gli incarichi pervengono dal Ministero in una data antecedente all’udienza in cui è effettuabile la costituzione di parte civile (generalmente tra 20 e 60 giorni prima). All’incarico sono allegati gli atti introduttivi del giudizio. La valutazione è attesa dal Ministero quantomeno 10 giorni prima della data dell’udienza. Tale scenario impone un sistema di risposta in tempi brevi, in cui una valutazione preliminare circa la sussistenza di profili di danno ambientale sia assicurata dal territorio in cui sono avvenuti i fatti oggetto di imputazione.

Vista l’esigenza di assicurare, in via ordinaria, un tempo di 40 giorni per l’attività delle Agenzie, il





riscontro del SNPA richiede, alla luce dei tempi di interlocuzione e condivisione, un periodo fino a 60 giorni tra l'incarico ministeriale e l'udienza. Se, come generalmente avviene, l'udienza indicata nell'incarico del Ministero è una udienza preliminare, un riscontro successivo a questa udienza può essere utilizzato per la prima udienza dibattimentale (generalmente fissata diversi mesi dopo quella preliminare), che rappresenta il termine finale per la costituzione di parte civile.

Procedura:

- l'ISPRA invia l'incarico ministeriale, entro 5 giorni dalla ricezione,<sup>1</sup> all'Agenzia, all'attenzione del Direttore e del Referente della Rete Operativa SNPA (affinché sia avviata l'individuazione delle strutture da interessare), congiuntamente al **format in allegato I** compilato nelle sezioni 1 e 2.

- tramite il Referente ARPA della Rete Operativa SNPA per il danno ambientale si individuano le strutture dell'Agenzia che, sulla base degli elementi disponibili (rappresentati in futuro anche dai dati previsti dal paragrafo C) e di eventuali accertamenti in situ, compilano la sezione 3 del format, allegando eventuale documentazione tecnica, e integrano, se opportuno, l'inquadramento territoriale della sezione 1. L'Agenzia invia il format e la documentazione tecnica all'ISPRA entro 40 giorni dalla ricezione dell'attivazione pervenuta dall'Istituto.<sup>2</sup>

- se l'incarico del Ministero perviene meno di 60 giorni prima dell'udienza, l'ISPRA, oltre a avviare la procedura nei modi previsti dal primo trattino, comunica al Ministero che il riscontro del SNPA sarà fornito in un tempo ordinario pari a un periodo fino a 60 giorni dall'incarico.

- nell'ipotesi individuata nel trattino precedente: se l'udienza indicata dal Ministero è una udienza preliminare, un riscontro successivo a questa udienza può essere utilizzato per la prima udienza dibattimentale; se l'udienza indicata dal Ministero è la prima udienza dibattimentale (o una udienza preliminare nella quale sia stato concesso il rito abbreviato), l'ISPRA e l'Agenzia assicurano una interlocuzione finalizzata a verificare, caso per caso, se il riscontro del SNPA sia possibile prima di questa udienza ed a concordare i possibili tempi.

- durante l'espletamento delle attività agenziali volte alla compilazione del format, l'ISPRA resta a disposizione per richieste di interlocuzioni e precisazioni formulate dall'Agenzia per il tramite del Referente della Rete Operativa SNPA. A tal fine, possono essere utilizzate le "stanze informatiche" della Rete Operativa SNPA, ad oggi già esistenti. L'ISPRA e l'Agenzia possono accordarsi caso per caso per organizzare incontri ed effettuare accertamenti in modo congiunto. Il Referente della Rete Operativa SNPA può promuovere una interlocuzione diretta, in particolare in relazione agli aspetti tecnici, tra l'ISPRA e le strutture dell'Agenzia individuate per l'attività.

- l'ISPRA, ricevuto il format compilato dall'Agenzia, predispone, su tali basi, il documento finale di riscontro al Ministero, da inviare preventivamente all'Agenzia che può chiedere (anche con mail del Referente) modifiche e integrazioni, da concordare con l'ISPRA.

---

<sup>1</sup> I giorni indicati nella presente procedura si intendono come complessivi giorni civili.

<sup>2</sup> Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza o segretezza, come gli atti formati nell'esercizio di attività delegata dall'autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.



## **B) Istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio, i procedimenti civili e le procedure amministrative extra-giudiziarie.**

Nel caso di procedimenti penali in fase di giudizio gli incarichi pervengono dal Ministero a seguito della costituzione di parte civile, con allegati (come condizione di procedibilità) gli atti del fascicolo giudiziario. La valutazione è attesa dal Ministero entro la data delle requisitorie finali.

Nel caso dei procedimenti civili gli incarichi pervengono dal Ministero, generalmente, all'esito di procedimenti penali, con allegati (come condizione di procedibilità) gli atti del fascicolo giudiziario penale. Non vi è un termine processuale entro cui la valutazione è attesa dal Ministero.

Nel caso delle procedure amministrative extra-giudiziarie gli incarichi pervengono dal Ministero a seguito della ricezione di una "richiesta di intervento statale" da parte di soggetti privati o pubblici. Per i tempi della valutazione si può fare riferimento ai termini del procedimento amministrativo di competenza del Ministero (60 giorni).

In tutti i tre casi in esame, il sistema di riposta può svilupparsi in tempi più lunghi e con un grado di approfondimento maggiori rispetto al caso previsto dal paragrafo A), attraverso una valutazione che l'ISPRA espleta sulla base di una interlocuzione con le Agenzie.

Procedura:

- entro 15 giorni dalla ricezione dell'incarico ministeriale, l'ISPRA invia all'Agenzia, all'attenzione del Direttore e del Referente della Rete Operativa SNPA (affinché sia avviata l'individuazione delle strutture dell'Agenzia da interessare), una richiesta di fornire specifici dati ed informazioni esistenti (utili ai fini della valutazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale) e/o tesa a organizzare riunioni e attività in comune, nei tempi e con le modalità da concordare, caso per caso, tra l'ISPRA e l'Agenzia, sulla base dei termini processuali o procedurali.

- tramite il Referente ARPA della Rete Operativa SNPA per il danno ambientale si individuano le strutture dell'Agenzia che, sulla base degli elementi disponibili (rappresentati in futuro anche dai dati previsti dal paragrafo C) e di eventuali accertamenti in situ, predispongono la documentazione del caso. L'Agenzia trasmette la documentazione all'ISPRA nei tempi concordati sulla base della richiesta.<sup>3</sup>

- durante l'espletamento delle attività agenziali di formazione della documentazione l'ISPRA resta a disposizione per richieste di interlocuzioni e precisazioni formulate dall'Agenzia per il tramite del Referente della Rete Operativa SNPA. A tal fine, possono essere utilizzate le "stanze informatiche" della Rete Operativa SNPA, ad oggi già esistenti. L'ISPRA e l'Agenzia possono accordarsi caso per caso per organizzare incontri ed effettuare accertamenti in modo congiunto. Il Referente della Rete Operativa SNPA può promuovere una interlocuzione diretta, in particolare in relazione agli aspetti tecnici, tra l'ISPRA e le strutture dell'Agenzia individuate per l'attività.

- l'ISPRA, ricevuta la documentazione dall'Agenzia, procede su tali basi alla valutazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale ed elabora un report o una relazione da inviare al

---

<sup>3</sup> Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza o segretezza, come gli atti formati nell'esercizio di attività delegata dall'autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.



Ministero. Il testo finale è inviato preventivamente all’Agenzia che può chiedere (anche con mail del Referente) modifiche e integrazioni, da concordare con l’ISPRA.

### **C) Banca dati SNPA per le attività in materia di danno ambientale.**

L’ISPRA e le Agenzie assicurano la realizzazione dei presupposti per la costruzione di una “banca dati” del sistema SNPA contenente dati che possano risultare utili ai fini della valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale (anche alla luce dei criteri previsti dalle direttive “Inspire”), in particolare attraverso la condivisione delle banche dati esistenti.<sup>4</sup>

Tale banca dati SNPA dovrà essere aperta alla consultazione da parte di tutte le Agenzie e destinata a rappresentare uno strumento per una efficace interlocuzione tra l’ISPRA e le Agenzie nelle attività di valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale.

Allo sviluppo di tale attività si procederà in modo progressivo, nei tempi e nei modi da concordare attraverso un confronto nell’ambito della Rete Operativa SNPA per il danno ambientale. In questo ambito si potranno altresì individuare, in modo progressivo, ed alla luce della formazione prevista dal paragrafo D), tipologie di dati che può essere utile raccogliere nel corso delle ordinarie attività di controllo e monitoraggio in quanto potenzialmente utili per la valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale in caso di futuro incarico di valutazione.

### **D) Formazione in materia di danno ambientale.**

L’ISPRA assicura apposite attività di formazione in tema di valutazione del danno ambientale per il personale del SNPA destinato ad essere interessato dalle presenti procedure.

A tal fine, per esempio, sono organizzati, con idonea frequenza, corsi e momenti di confronto (come appositi workshop) sia su temi generali, sia su temi specifici, ed è garantita la continua disponibilità dell’Istituto a fornire, alle Agenzie, indirizzi interpretativi in materia di danno ambientale, nonché la conoscibilità, attraverso le “stanze informatiche” della Rete Operativa SNPA, degli elaborati di danno ambientale prodotti dal SNPA.

Nell’ambito di tale attività di formazione sarà assicurata anche la condivisione di linee guida e altri elaborati tecnici in materia di valutazione del danno ambientale, prodotti e da produrre in ambito SNPA, in coerenza con le attività di elaborazione tecnica in corso.

Lo sviluppo di una progressiva conoscenza in tema di istruttorie di danno ambientale sarà in questo quadro assicurato dalla sinergia tra le attività istruttorie dei paragrafi A) e B) (che permetteranno la maturazione di una esperienza operativa) e le attività di formazione previste dal presente paragrafo.

---

<sup>4</sup> Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza o segretezza, come gli atti formati nell’esercizio di attività delegata dall’autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.

## FORMAT - Istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare

### Inquadramento del caso

#### 1. L'Incarico

Nota d'incarico	...
Nome del caso	...

#### Procedimento penale

Tribunale	...
R.G.N.R.	...
Fase del procedimento	...
Avvocatura dello Stato	...

Procedimento penale	
Documentazione consultata	
Richiesta di rinvio a giudizio	<input type="checkbox"/>
Decreto di citazione a giudizio	<input type="checkbox"/>
Richiesta di giudizio immediato	<input type="checkbox"/>
Decreto che dispone il giudizio	<input type="checkbox"/>

Localizzazione	
Riferimenti amministrativi	
Regione	
Provincia	
Comune	
Distretto idrografico	
Altro	

#### I fatti

...

#### Inquadramento territoriale

... (se disponibile)

## 2. Le attività fonte di potenziali effetti ambientali

Procedimento penale		Attività illecite contestate
256, c. 1, Dlgs 152/06 (gestione di rifiuti senza autorizzazione)	<input type="checkbox"/>	Gestione rifiuti
256, c. 2, Dlgs 152/06 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)	<input type="checkbox"/>	
255 c. 3, Dlgs 152/06 (Abbandono di rifiuti)	<input type="checkbox"/>	
256, c. 3, Dlgs 152/06 (discarica abusiva)	<input type="checkbox"/>	
256, c. 4, Dlgs 152/06 (violazione autorizzazione alla gestione di rifiuti)	<input type="checkbox"/>	
260, Dlgs 152/06 (attività organizzate per traffico illecito di rifiuti)	<input type="checkbox"/>	
137, c. 1, Dlgs 152/06 (scarico senza autorizzazione)	<input type="checkbox"/>	Scarichi idrici
137, c. 3, Dlgs 152/06 (violazione autorizzazione allo scarico)	<input type="checkbox"/>	
137, c. 5, Dlgs 152/06 (violazione valori limite di scarico)	<input type="checkbox"/>	
137, c. 7, Dlgs 152/06 (violazione obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti negli impianti di depurazione)	<input type="checkbox"/>	
137, c. 11 Dlgs 152/2006 (violazione divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo)	<input type="checkbox"/>	
279, c. 1, Dlgs 152/06 (emissioni in atmosfera senza autorizzazione)	<input type="checkbox"/>	Emissioni in atmosfera
279, c. 2, Dlgs 152/06 (violazione valori limite o prescrizioni autorizzazione alle emissioni in atmosfera)	<input type="checkbox"/>	
279, c. 6, Dlgs 152/06 (aumento temporaneo delle emissioni in atmosfera)	<input type="checkbox"/>	
44, d.p.r. 380/2001 (assenza o violazioni titoli edilizi)	<input type="checkbox"/>	Violazioni in materia di edilizia/paesaggio
181, Dlgs 42/2004 (assenza o violazione autorizzazione paesaggistica)	<input type="checkbox"/>	Violazioni in materia di bonifica
257, Dlgs 152/06 (omessa bonifica)	<input type="checkbox"/>	Violazioni in materia di AIA
452 terdecies c.p. (omessa bonifica)	<input type="checkbox"/>	
29 quattordices Dlgs. 152/06 (esercizio impianto senza AIA)	<input type="checkbox"/>	Reati di danno
29 quattordices Dlgs. 152/06 (violazione valori/prescrizioni AIA)	<input type="checkbox"/>	
423 bis c.p. (incendio boschivo)	<input type="checkbox"/>	
434 c.p. (disastro)	<input type="checkbox"/>	
439 c.p. (avvelenamento acque destinate al consumo umano)	<input type="checkbox"/>	
635 c.p. (danneggiamento)	<input type="checkbox"/>	
733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto)	<input type="checkbox"/>	
734 c.p. (distruzione bellezze naturali)	<input type="checkbox"/>	Ecoreati
452 bis c.p. (inquinamento ambientale)	<input type="checkbox"/>	
452 quater c.p. (disastro ambientale)	<input type="checkbox"/>	Altro
	<input type="checkbox"/>	
<b>Periodo di contestazione</b>		
...		
<b>Rilevanza dell'attività svolta presso il sito:</b>		
attività professionali elencate nell'allegato 5 della parte sesta del DLgs 152/06	<input type="checkbox"/>	





Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

attività in elenco	
attività non elencate nell'allegato 5 della parte sesta del DLgs 152/06	<input type="checkbox"/>

### 3. Danno ambientale e criticità

1) Eventuale sussistenza dei seguenti eventi di danno ambientale che siano stati causati dagli specifici fatti contestati nel procedimento penale:

- a) impatti su specie o habitat protetti dalla l. 157/1992 e dal d.p.r. 357/97, in particolare con effetti negativi significativi sul relativo stato di conservazione, oppure impatti significativi su specie, habitat, acque o terreni presenti in aree naturali protette dalla l. 394/1991;
- b) una incidenza significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interne (superficiali o sotterranee) secondo la direttiva 2000/60 o sullo stato ambientale delle acque marine secondo la direttiva 2008/56;
- c) una contaminazione del terreno che produca un rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana, in particolare con il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio.

2) Eventuale sussistenza di altre criticità ambientali che, anche senza integrare un danno ambientale, siano state comunque causate dagli specifici fatti contestati nel procedimento penale.



## **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente Programma triennale 2018-2020**

### **Processo di validazione del prodotto:**

*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*

### **Nota di sintesi per approvazione in Consiglio SNPA**

*Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del/i prodotto/i – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del/i prodotto/i – 4. Diffusione del/i prodotto/i – 5. Eventuale condivisione con soggetti esterni – 6. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali – 7. Parere del TIC di competenza*

#### 1. Informazioni generali

La legge n. 132/2016 ha espressamente assegnato al sistema SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale” (articolo 3, comma 1, lettera d).

Nel periodo 2017-2018 il Ministero ha trasmesso all'ISPRA oltre 200 incarichi di valutazione del danno ambientale. Per questo motivo, è stata istituita, ed è attiva fin dall'inizio del 2017, una Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale che permette una collaborazione tra l'ISPRA e le Agenzie per le istruttorie in esame.

Dal 2019 gli incarichi ministeriali contengono, in via sempre più frequente, una espressa richiesta di accertare nell'ambito del sistema SNPA la sussistenza di un danno ambientale e/o di una minaccia di danno ambientale ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006 ed il rapporto causale con le attività illecite di uno o più operatori, effettuare sopralluoghi e rilievi in situ, definire le specifiche misure di riparazione/prevenzione da realizzare e il relativo costo.

Oggi, il rilevante e crescente numero di incarichi ministeriali e l'evoluzione delle richieste ivi contenute impongono la definizione di procedure condivise per una idonea attuazione della competenza istituzionale congiuntamente assegnata dalla legge all'ISPRA e alle Agenzie in materia di danno ambientale.

In questo quadro, la presente proposta di delibera individua apposite procedure in relazione a ciascuna tipologia di incarico, al fine di assicurare, per il futuro, un efficace e omogeneo riscontro del sistema SNPA nelle istruttorie in esame, nonché il minor aggravio possibile sui carichi di lavoro.

Al tempo stesso, ai fini della funzionalità delle procedure in esame, la proposta di delibera prevede di:

- avviare un processo diretto a permettere la costruzione di una “banca dati” del sistema SNPA relativa ai dati che possano risultare utili ai fini della valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale.
- assicurare, da parte dell'ISPRA, alla luce della pluriennale esperienza acquisita, la formazione, in materia di valutazione del danno ambientale, del personale del SNPA destinato ad essere interessato dalle presenti procedure.



## 2. Sintetica descrizione del prodotto

Le procedure proposte hanno ad oggetto:

- A) istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare.
- B) istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio, i procedimenti civili e le procedure amministrative extra-giudiziarie.
- C) la progressiva ideazione e costruzione di una banca dati SNPA per le attività in materia di danno ambientale
- D) la formazione in materia di danno ambientale.

Lo schema di delibera prevede anche un “Format”, in allegato alle procedure, da utilizzare nelle interlocuzioni tra ISPRA e Agenzie nel corso delle istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio (le istruttorie che richiedono la maggiore regimentazione delle tempistiche e delle modalità operative).

Per quanto attiene al punto C), lo schema di delibera provvede altresì a delegare la Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale, in attuazione delle procedure, alla definizione della banca dati SNPA contenente dati utili per il danno e per la minaccia di danno ambientale, aperta alla consultazione di tutte le Agenzie.

## 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Le procedure proposte, a garanzia del lavoro dell’ISPRA e delle Agenzie indicano, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Ente in relazione alla scelta delle proprie modalità organizzative interne, una precisa sequenza logica e temporale di tutte le attività necessarie ad assicurare un efficace e omogeneo riscontro del sistema SNPA nelle istruttorie in esame.

La sostenibilità e l’utilità delle procedure proposte, a fronte delle complessità che caratterizzano la materia della valutazione del danno ambientale, trova il proprio fondamento nella previsione di tale precisa sequenza logica e temporale, nonché nell’esperienza di collaborazione maturata dall’ISPRA e dalle Agenzie, dall’inizio del 2017, nell’ambito della Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale.

Lo schema di delibera, nella versione presentata al Consiglio Direttivo, recepisce in modo complessivo le osservazioni e le proposte che sono state formulate dalle Agenzie nel processo di condivisione in ambito SNPA.

Si evidenzia l’opportunità di un celere avvio delle attività relative alle procedure in oggetto anche al fine di consentire un progressivo affinamento e miglioramento delle stesse a seguito delle indicazioni fornite dall’effettiva pratica quotidiana.

## 4. Diffusione del/i prodotto/i

Interna al SNPA.

## 5. Eventuale condivisione con soggetti esterni

Non necessaria.

## 6. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

Non prevista.

## 8. Parere del TIC di competenza

Non applicabile.